



Roma, 6 marzo 2000

CIRCOLARE N. 37/2000

OGGETTO: FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO - LEGGE 18.2.2000, N.27, SU G.U. N.41 DEL 19.2.2000.

Come è noto, il Parlamento è riuscito a convertire in legge nei termini costituzionali il decreto legge 484/99 sui finanziamenti per la ristrutturazione dell'autotrasporto.

Nella conversione sono state peraltro introdotte modifiche ed emendamenti che continuano a rendere incerta l'applicazione della legge 454/97. In particolare:

- le agevolazioni per l'acquisizione di nuovi veicoli devono riguardare la sostituzione di veicoli immatricolati da oltre 6 anni (anziché 5) alla data del 22 dicembre 1999; inoltre, con riferimento all'entità del bonifico, è stabilito che "l'intervento dello Stato è limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici più elevati in materia di emissioni e di sicurezza"; il decreto ministeriale attuativo dovrà chiarire a quali valori la norma intende riferirsi;
- è stato completamente modificato l'articolo 4 della legge 454/97 in materia di incentivi per l'aggregazione delle imprese; i criteri e le procedure per la concessione dei contributi dovranno essere definiti con apposito decreto;
- l'articolo 5 della legge 454/97 è stato integralmente riformulato, prevedendo che possano essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento e fino al 60% dell'investimento (nel limite massimo di 1,5 miliardi), per:
 - realizzazione di terminali per il trasporto combinato;
 - acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena del trasporto combinato;
 - acquisizione di unità di trasporto combinato e relative attrezzature.

Le agevolazioni saranno concesse, per iniziative realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, secondo modalità fissate in un prossimo decreto.

Si resta ora in attesa dell'emanazione dei regolamenti applicativi da parte del Ministero dei trasporti prima di dare indicazioni finali sulle agevolazioni previste dalla legge 454/97.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.177/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N.41 DEL 19.2.2000 (FONTE GURITEL)

Testo del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2000, n. 27, concernente: "Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità"

Art. 1.

01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e' sostituita dalla seguente:

"c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;"

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, e per consentire una riduzione nonche' il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore. L'intervento dello Stato e' limitato sino alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento agli standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita' dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a).";

b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite dalle seguenti: "o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001";

c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo";

d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate." sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";

e) al comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)";

f) al comma 4, la lettera e) e' abrogata;

g) il comma 6, e' abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

2-bis. L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale). - 1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacita' di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti;

c) i raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovra' risultare una riduzione della capacita' di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacita' di

trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalita' per il conseguimento della riduzione della capacita' di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1".

2-ter. L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne). - 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla realizzazione di terminal per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unita' di carico;

b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferiti alla catena di trasporto combinato;

c) all'acquisizione di unita' di trasporto combinato e delle relative attrezzature.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato".

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Per le finalita' di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalita' di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonche' per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.".

b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, puo' essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.".

4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti gia' avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni.

Art. 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 2-bis.

*** OMISSIS ***

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.